

I Fondi di solidarietà, disciplinati dagli articoli 26 e seguenti del d.lgs n. 148 del 14 settembre 2015, forniscono strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale.

La prestazione principale erogata dai fondi è l'assegno ordinario, ovvero sia un'integrazione salariale almeno pari alla cassa integrazione guadagni.

COS'È

L'assegno ordinario, originariamente regolato dall'articolo 3, comma 31, della legge n. 92/2012, è stato compiutamente disciplinato dall'articolo 30, c. 1, del d.lgs n. 148/2015 che ha contestualmente previsto l'abrogazione della previgente disciplina.

La prestazione d'integrazione salariale interviene nei confronti dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti se non diversamente specificato, di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, per le cause previste dalla normativa sull'integrazione salariale ordinaria e straordinaria, eventualmente anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente.

QUANDO SPETTA

L'accesso agli interventi ordinari e straordinari è subordinato all'espletamento delle procedure legislative e contrattuali di confronto sindacale previste dalla contrattazione collettiva e può essere condizionato alla conclusione delle suddette procedure con un accordo aziendale che individui, anche in relazione alle esigenze tecnico produttive ed organizzative aziendali, una pluralità di strumenti, secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

L'integrazione salariale deve essere concessa per il tempo necessario alla ripresa dell'attività produttiva interrotta. L'intervento, dunque, è finalizzato a supportare sia ipotesi di crisi aziendali contingenti e di breve durata, sia ipotesi di crisi aziendali prolungate nel tempo e legate ad un ridimensionamento produttivo.

Causali

L'art. 30, c. 1 identifica gli eventi che possono giustificare il ricorso all'assegno ordinario, con le causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie.

L'assegno ordinario può essere richiesto per le seguenti causali:

- situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti;
- situazioni temporanee di mercato;
- riorganizzazione aziendale;
- crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa;
- contratto di solidarietà.

COSA SPETTA

La misura del beneficio è almeno pari all'80% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate (con applicazione dei massimali della CIGO). I decreti istitutivi dei singoli Fondi possono prevedere importi più alti. L'assegno viene ridotto in caso di concorso di strumenti di sostegno al reddito, in misura a questi corrispondente, previsti dalla legislazione vigente sulla cassa integrazione guadagni per l'industria.

Per l'anno 2016, ove non diversamente previsto, la misura massima erogabile della prestazione è pari ad € 971,71 per retribuzioni uguali od inferiori a € 2.102,24, e ad € 1.167,91 per retribuzioni superiori a € 2.102,24 (cfr. circ. n. 48/2016). Per alcuni fondi è applicabile la riduzione del 5,84% prevista dall'articolo 26 della legge n. 41/1986 per gli apprendisti; in tal caso l'importo della riduzione rimane nella disponibilità del fondo.

Per il periodo di erogazione dell'assegno viene versata la contribuzione correlata alla gestione pensionistica a cui è iscritto il beneficiario.

DURATA

In base alla nuova disciplina, quindi a partire dal 24 settembre 2015, l'assegno ordinario prevede una copertura, in termini temporali, diversa a seconda della causale invocata:

Durata massima delle singole causali

Durata massima delle singole causali		Riferimento d.lgs. n. 148/2015
Tipo causale	Durata	
Eventi transitori e non imputabili	13 settimane fino ad un massimo di 52 nel biennio mobile	Art. 11
Situazioni temporanee di mobile mercato	13 settimane fino ad un massimo di 52 nel biennio	Art. 11
Riorganizzazione aziendale	24 mesi in un quinquennio mobile	Art. 22
Crisi aziendale	12 mesi. Un nuova istanza può essere concessa non prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione	Art. 22

Durata massima delle singole causali

Tipo causale	Durata	Riferimento d.lgs. n. 148/2015
Riorganizzazione aziendale	24 mesi in un quinquennio mobile	Art. 22
Contratto solidarietà	24 + 12 mesi in un quinquennio mobile	Art. 22

Si precisa che i limiti di durata previsti dall'art. 30, c. 1 del d.lgs. n. 148/2015 devono essere intesi come i limiti entro i quali i decreti possono stabilire la durata dell'intervento prevista per i singoli Fondi, pertanto, i Fondi possono prevedere durate diverse purché non inferiori a 13 settimane e non superiori alle durate previste dagli artt. 12 e 22 dello stesso decreto.

FINANZIAMENTO

Per l'assegno ordinario sono dovuti al fondo:

- un contributo ordinario che varia tra lo 0,20 e lo 0,50 per cento a seconda del fondo (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, esclusi o inclusi i dirigenti a seconda del fondo, in maniera tale da garantire la preconstituzione di risorse continuative adeguate, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione. Eventuali variazioni della misura sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratore secondo gli stessi criteri di ripartizione;
- un contributo addizionale a carico del datore di lavoro in misura non inferiore all'1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali ed applicato alle retribuzioni perse dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni di assegno ordinario.

PAGAMENTO

Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la Sede INPS rilascia la relativa autorizzazione di pagamento che è presupposto per la corresponsione del trattamento economico ai lavoratori interessati; inoltre, la delibera è comunicata all'azienda (successivamente sarà resa disponibile all'interno del cassetto bidirezionale).

Per il Fondo di integrazione, i trattamenti di integrazione salariale sono autorizzati dalle strutture territoriali dell'INPS.

A regime la prestazione sarà autorizzata con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro, a partire dal mese successivo a quello in cui è intervenuta l'autorizzazione. Per la comunicazione dei dati necessari al recupero delle somme anticipate nel pagamento a conguaglio, i datori di lavoro potranno avvalersi del flusso Uniemens secondo le indicazioni fornite con le apposite circolari.

Al momento, per tutti i fondi ad eccezione del Fondo credito, è operativa solo la modalità del pagamento diretto e le Sedi INPS competenti per domicilio del lavoratore procederanno con i pagamenti sulla base dei giorni di sospensione comunicati dall'azienda ed autorizzati.

LA DOMANDA

La domanda d'accesso alle prestazioni ordinarie dovrà essere presentata telematicamente dall'azienda (cfr. circ. n. 122/2015 e circ. n. 201/2015) e verrà presa in esame dal Comitato Amministratore del Fondo che delibera sulla concessione dei trattamenti, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e le disponibilità del Fondo.

A norma dell'articolo 30, comma 2 del d.lgs. n. 148/2015 la domanda deve essere presentata non prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa: nel primo caso la domanda dovrà essere ripresentata entro i 30 giorni, nel secondo caso vi sarà uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione e la stessa non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (lunedì della settimana precedente).

L'Istituto sta predisponendo un'apposita procedura, in grado di gestire l'intero processo amministrativo sotteso all'erogazione delle prestazioni previste dai Fondi di solidarietà. La procedura guiderà l'operatore in tutte le fasi del processo amministrativo, dall'acquisizione della domanda, alla stima dell'importo dell'intervento richiesto, all'inoltro al Comitato della proposta di deliberazione (o al direttore della sede nel caso del Fondo d'integrazione salariale), al pagamento della prestazione.

CONTRIBUZIONE CORRELATA

La contribuzione correlata è calcolata sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali ed è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata e per la determinazione della sua misura.

Il calcolo si effettua sulla base dell'aliquota di finanziamento vigente nella gestione assicurativa obbligatoria del lavoratore beneficiario.

CUMULABILITÀ DELLA PRESTAZIONE

All'assegno ordinario si applica, in quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie. La prestazione potrà essere erogata al lavoratore beneficiario, a condizione che non svolga alcuna attività lavorativa in favore di soggetti terzi durante il periodo di riduzione o sospensione: il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo d'integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate in cui ha svolto tale attività lavorativa.

Per un maggior approfondimento delle casistiche che comportano incumulabilità parziale si rimanda alla circolare n. 130 del 4/10/2010.

In caso di lavoro autonomo deve essere effettuata la comunicazione preventiva d'inizio dello stesso alla sede INPS di competenza.